

In quanto poi all'osservazione che benignamente il commissario regio mi faceva, di avere attaccato e censurato inopportuna e fuori luogo il regolamento del 23 dicembre 1866, e la ministeriale nota, colla quale l'onorevole ministro delle finanze commentava il regolamento stesso, e precisamente l'articolo 135, gli piacchia riflettere, che io non facevo altro che presentare alla Camera, molto brevemente, quelle ragioni che diffusamente avrei dovuto sviluppare venendo a svolgere l'emendamento che da me si era fatto all'articolo 12 del progetto della Commissione, sul quale erasi aperta la discussione.

Quindi, domando all'onorevole commissario regio, potevo io fare un'interpellanza quando lo sviluppo del mio emendamento mi offriva l'occasione, e non sarei stato accorto parlatore, se di quest'occasione non avessi approfittato, per far conoscere come questo emendamento nasceva, quale era la causa, e quali le ragioni per le quali esso veniva raccomandato all'attenzione della Camera e del paese? Conseguentemente l'onorevole commissario regio sarà cortese con me nel ritenere che, quando io parlai e censurai il regolamento, approfittai di una buona occasione: *bona occasio hæc est*.

In terzo luogo mi apponeva l'onorevole commissario regio che io non aveva sufficientemente posto attenzione alla legge del 26 gennaio 1865, sull'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

Io citai, è vero, questa legge, ma non feci l'analisi delle disposizioni di essa, e per amore di brevità trascurai questa analisi che avrei dovuta fare. E se l'avessi fatta, al commissario regio avrei ricordato un articolo di questa stessa legge che finora non ha avuto esecuzione, senza che ne fossi sorpreso perchè non è la prima volta che in Italia alcuni articoli di legge rimangono ineseguiti. In questa legge, e precisamente all'articolo secondo, n° 4, si legge quanto segue:

« Sono esenti dall'imposta sui fabbricati le costruzioni rurali destinate alle abitazioni dei coltivatori e al ricovero del bestiame e alla conservazione o prima manipolazione dei prodotti agrari, purchè appartenano ai proprietari dei terreni cui servono. »

Ebbene questa legge fu messa in vigore nelle provincie napolitane, ed a questo articolo di esenzione di imposta non si è dato esecuzione, perchè tutti i proprietari, nel fare la denuncia, nella rispettiva scheda designarono le case rurali, precisamente nei termini nei quali erano state descritte dall'articolo 4, e l'esenzione a cui avevano diritto non è stata mai accordata, e perchè tutti gli agenti delle tasse dall'infimo al superiore hanno creduto che questo articolo non dovesse essere eseguito, e perchè la legge di perequazione fondiaria pubblicata il 14 luglio 1864, a loro dire, non accordava quest'autorizzazione.

Ma l'onorevole commissario regio diceva che la perequazione era stata già spostata colla legge del 26

gennaio 1865, e colla posteriore legge dell'11 maggio quando fu determinata l'aliquota del 12 e mezzo sulla rendita dei fabbricati.

Ora io chiedo: se si offese la perequazione quando la nuova imposta sui fabbricati è stata attuata, e allora perchè non spostarla ancora applicando quest'articolo quarto? Ma io non rilevo queste cose perchè mi dispiaccia che il tesoro dello Stato abbia fatto un introito maggiore di quello che la legge permetteva: io avrei voluto che questi introiti avessero colmato l'abisso della finanza italiana; ma faceva questa osservazione solo per conoscere se mai i due decimi coi quali si voleva supplire la straordinaria imposta del 4 per cento dovessero essere commisurati sull'antica fondiaria che era confusa e immedesimata con quella dei fondi rurali nelle provincie napolitane, ovvero sulla nuova imposta dei fabbricati, e dopo lo stralcio sulla rimasta rendita dei fondi rurali. Io esponeva queste cose per vedere se tanto l'onorevole commissario regio quanto l'onorevole relatore, avessero creduto, fatti accuratamente siffatti calcoli, di poter accedere all'emendamento presentato dall'onorevole Rega, che cioè, invece di due decimi, a cui gli altri membri della Commissione si sono accordati, si pagasse un decimo e mezzo.

Io voglio sperare che l'onorevole commissario regio darà quelle risposte che alla sua cortesia io chiedevo, e spero, con fondamento, che egli, senza guardare alla persona che glielo chiedeva, le darà soddisfacenti e tali da meritare l'approvazione della Camera e del paese.

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

DI REVEL, ministro per la guerra. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge sull'ordinamento generale dell'esercito. (*Bene! bene!*) (Vedi Stampato n° 48).

Unita alla legge c'è una lunga ed elaborata relazione.

Metto pure a disposizione della Camera i verbali delle quaranta sedute della Commissione di generale scelta per questa organizzazione.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Debbo annunziare che il deputato Galati, eletto dal 2° collegio di Palermo e da quello di Caccamo, dichiara di optare per Palermo. Così rimane vacante il collegio di Caccamo.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Il signor commissario regio ha facoltà di parlare.

FINALI, commissario regio. Non credo che la Camera